

xx/xx/xxxx – Progetto di decreto del governo della regione di Bruxelles-Capitale sulle disposizioni varie per il trasporto di merci pericolose

Il governo della regione di Bruxelles-Capitale,

vista la legge del 5 maggio 1936 che stabilisce lo statuto delle capitanerie di porto,

vista la legge sulla polizia stradale, coordinata il 16 marzo 1968, articolo 1, paragrafo 1, articolo 62, paragrafo 1, e articolo 65,

vista la legge del 18 febbraio 1969 sulle misure di esecuzione dei trattati e degli atti internazionali in materia di trasporti marittimi, stradali, ferroviari e fluviali, articolo 1, paragrafo 1,

vista la legge del 21 giugno 1985 sulle condizioni tecniche che devono essere soddisfatte da qualsiasi veicolo per il trasporto su strada, dai suoi componenti e dagli accessori di sicurezza, articolo 1,

visto il decreto del 3 dicembre 1992 sul funzionamento e lo sviluppo del canale, del porto, del porto esterno e delle loro dipendenze nella regione di Bruxelles-Capitale, articolo 16 bis, paragrafo 2,

visto il decreto dell'esecutivo della regione di Bruxelles-Capitale, del 27 maggio 1993, che stabilisce il capitolato d'onori cui è soggetto il porto di Bruxelles, modificato dai decreti del governo della regione di Bruxelles-Capitale del 19 maggio 1994, del 30 maggio 1996 e del 28 settembre

visto il regio decreto del 24 marzo 1997 sulla riscossione e il deposito di una somma per le infrazioni relative al trasporto su strada di merci pericolose, ad eccezione delle sostanze esplosive e radioattive,

visto il regio decreto del 31 luglio 2009 sul trasporto di merci pericolose per vie navigabili interne,

visto il decreto del governo della regione di Bruxelles-Capitale, del 4 marzo 2010, che adotta il regolamento della polizia del canale e del porto di Bruxelles,

visto il decreto del governo della regione di Bruxelles-Capitale, del 22 settembre 2022, sul trasporto di merci pericolose su strada e per vie navigabili interne, ad eccezione delle sostanze esplosive e radioattive,

visto il test delle "pari opportunità", del 19 maggio 2023, come previsto dal decreto del governo della regione di Bruxelles-Capitale, del 22 novembre 2018, che attua il decreto del 4 ottobre 2018, il quale introduce il test delle pari opportunità,

visto il parere dell'ispettore delle finanze, espresso il xx/xx/xxxx,

visto l'accordo del ministro del Bilancio, espresso il xx/xx/xxxx,

visto il parere della commissione consultiva amministrazione-industria, espresso il xx/xx/xxxx,

vista la consultazione con gli altri governi regionali e il governo federale, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, punto 5, e dall'articolo 6, paragrafo 3 bis, punto 6, della legge speciale dell'8 agosto 1980 sulle riforme istituzionali, in occasione della conferenza interministeriale tenutasi il xx/xx/xxxx,

visto il parere n. xx.xxx/x del Consiglio di Stato espresso il xx/xx/xxxx, ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, comma 1, punto 2, delle leggi sul Consiglio di Stato, coordinate il 12 gennaio 1973,

considerando che la direttiva delegata (UE) 2022/2407 della Commissione, del 20 settembre 2022, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico dovrebbe essere parzialmente recepita per le parti che rientrano nella sfera di competenza della regione di Bruxelles-Capitale;

considerando che l'articolo 2 del regio decreto del 31 luglio 2009 sul trasporto di merci pericolose per vie navigabili interne stabilisce che tale decreto è applicabile solo nell'esercizio delle competenze federali e che pertanto non è applicabile al trasporto di merci pericolose per vie navigabili interne di competenza della regione di Bruxelles-Capitale;

considerando che è quindi opportuno, per motivi di chiarezza, eliminare tutti i riferimenti ai regolamenti della regione di Bruxelles-Capitale contenuti nel regio decreto del 31 luglio 2009;

visto il parere n. 72.579/4 del Consiglio di Stato, del 19 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, comma 1, punto 2, delle leggi sul Consiglio di Stato, coordinate il 12 gennaio 1973, concernente un progetto di decreto ministeriale della regione di Bruxelles-Capitale sul trasporto di merci pericolose su strada che adotta disposizioni integrative dell'ADR e stabilisce deleghe di competenza;

considerando che è quindi opportuno prevedere una delega sufficiente nel presente decreto in vista dell'adozione da parte del ministro di disposizioni complementari all'ADR;

su proposta del ministro della Mobilità e del ministro del Porto di Bruxelles;

previa delibera,

Decreta:

Capitolo 1. Modifica del decreto dell'esecutivo della regione di Bruxelles-Capitale, del 27 maggio 1993, che adotta il capitolato d'onere a cui è sottoposto il Porto di Bruxelles

Articolo 1. Nel decreto dell'esecutivo della regione di Bruxelles-Capitale del 27 maggio 1993 che stabilisce il capitolato d'onere a cui è sottoposto il porto di Bruxelles, sono apportate le seguenti modifiche:

(1) l'articolo 1 è integrato da un comma 2 che recita come segue:

" L'area portuale del Porto di Bruxelles è delimitata in base ai disegni riportati negli allegati 2 e 3 del presente decreto.";

(2) Sono inseriti gli allegati 2 e 3, che sono in qualità di allegati 1 e 2 del presente decreto.

Capitolo 2. Modifica del decreto del governo della regione di Bruxelles-Capitale, del 22 settembre 2022, sul trasporto di merci pericolose su strada e per vie navigabili interne, ad eccezione delle sostanze esplosive e radioattive

Articolo 2. Nel decreto del governo della regione di Bruxelles-Capitale, del 22 settembre 2022, sul trasporto di merci pericolose su strada e per vie navigabili interne, ad eccezione delle sostanze esplosive e radioattive, l'articolo 1 è sostituito da un nuovo articolo 1 così formulato:

" Articolo 1. Il presente decreto recepisce parzialmente, per le parti che rientrano nella sfera di competenza della regione di Bruxelles-Capitale, la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, modificata dalle direttive della Commissione 2010/61/UE del 2 settembre 2010, 2012/45/UE del 3 dicembre 2012, 2014/103/UE del 21 novembre 2014, (UE) 2016/2309 del 16 dicembre 2016, (UE) 2018/217 del 31 gennaio 2018, (UE) 2018/1846 della Commissione del 23 novembre 2018 e le direttive delegate (UE) 2020/1833 della Commissione del 2 ottobre 2020 e (UE) 2022/2407 della Commissione del 20 settembre 2022."

Articolo 3. All'articolo 2 del medesimo decreto, sono apportate le seguenti modifiche:
(1) la definizione del termine "ADN", di cui al punto 2, è integrata dai seguenti termini: ", come indicato nell'allegato del regio decreto del 31 luglio 2009 relativo al trasporto di merci pericolose per vie navigabili interne";
(2) tra il punto 7 e il punto 8 è inserito un nuovo punto 7/1), che recita come segue: "7/1) " DVTM": la divisione Veicoli e Trasporto merci di Bruxelles Mobilità;";
(3) Dopo il punto 13 è aggiunto un nuovo punto 14, che recita come segue: "(14) "via navigabile interna": una via navigabile interna situata nella regione di Bruxelles-Capitale."

Articolo 4. All'articolo 3, paragrafo 1, del medesimo decreto, i termini "trasporto nazionale e internazionale" sono soppressi.

Articolo 5. All'articolo 11 del medesimo decreto, il paragrafo 2 è abrogato.

Articolo 6. All'articolo 14 del medesimo decreto, i termini "per estratto dal Moniteur belge" sono sostituiti dai termini "sul sito web di Bruxelles Mobilità".

Articolo 7. All'articolo 22 del medesimo decreto, il punto 3 del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"(3) non è conforme alle disposizioni del presente decreto o alle misure adottate in attuazione del presente decreto e ai requisiti dell'ADR;"

Articolo 8. Nel medesimo decreto, il titolo "Capitolo 3 – Controllo", contenente gli articoli 23 e 24, è sostituito dai termini "Capitolo 3 – Disposizioni aggiuntive all'ADR".

Articolo 9. L'articolo 23 del medesimo decreto è sostituito dal seguente:

" Articolo 23. Il ministro può adottare disposizioni supplementari e generali all'ADR per quanto riguarda:

- 1) la supervisione della fabbricazione, ricostruzione o riconfezionamento di imballaggi, IBC, grandi imballaggi e le relative norme di ispezione;
- 2) le prove periodiche sugli IBC;
- 3) il trasporto in cisterne;
- 4) le piastre di copertura e i divisori;
- 5) i dispositivi di sicurezza dei veicoli;
- 6) la costruzione e l'omologazione dei veicoli.

Ai fini del presente articolo, i termini "imballaggi", "IBC", "imballaggi di grandi dimensioni", "prove periodiche", "cisterna", "piastre di copertura" e "divisori" hanno lo stesso significato di quello usato nell'ADR."

Articolo 10. L'articolo 24 del medesimo decreto è abrogato.
Articolo 11. All'articolo 27, comma 2, del medesimo decreto, i termini: "Divisione veicoli e trasporto merci di Bruxelles Mobilità" sono sostituiti dai termini: " DVTM".
Articolo 12. Nel medesimo decreto, all'articolo 27 è aggiunto un titolo IV, ossia "Controlli e sanzioni", contenente i nuovi articoli 27/1 e 27/2. L'articolo recita come segue: " Titolo IV – Controlli e sanzioni Articolo 27/1. Articolo 1. Sono competenti per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni dell'ADR e al presente decreto in materia di trasporto di merci pericolose su strada, oltre agli ufficiali di polizia giudiziaria, i seguenti soggetti: 1) i membri del personale operativo della polizia locale e federale e i funzionari del Servizio pubblico federale Amministrazione delle dogane e delle accise nell'esercizio delle loro funzioni; 2) i funzionari o gli agenti del dipartimento Operazioni e trasporti di Bruxelles Mobilità. Articolo 2. Sono competenti per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni dell'ADN e al presente decreto in materia di trasporto di merci pericolose per vie navigabili interne, oltre agli ufficiali di polizia giudiziaria, i seguenti soggetti: 1) i membri del personale operativo della polizia locale e federale e i funzionari del Servizio pubblico federale Amministrazione delle dogane e delle accise nell'esercizio delle loro funzioni; 2) le capitanerie di porto, le vice-capitanerie di porto e gli ispettori portuali, di cui alla legge del 5 maggio 1936 che stabilisce lo status delle capitanerie di porto; 3) il funzionario dirigente, il funzionario dirigente aggiunto o il funzionario di livello A designato a tal fine dal Consiglio di amministrazione della società regionale di diritto pubblico del porto di Bruxelles di cui all'ordinanza della regione di Bruxelles-Capitale del 3 dicembre 1992 relativa al funzionamento e allo sviluppo del canale, del porto, del porto esterno e delle loro dipendenze nella regione di Bruxelles-Capitale. Articolo 27/2. Articolo 1. Le infrazioni alle disposizioni dell'ADR, del presente decreto e dei decreti adottati in base al presente decreto sul trasporto di merci pericolose su strada sono sanzionate in conformità della legge sulla polizia stradale, coordinata il 16 marzo 1968, e del regio decreto del 24 marzo 1997 sulla riscossione e il deposito di una somma quando vengono rilevate infrazioni relative al trasporto di merci pericolose su strada, ad eccezione di materiali esplosivi e radioattivi. Articolo 2. Le violazioni delle disposizioni dell'ADN, del presente decreto e delle disposizioni adottate in base al presente decreto in materia di trasporto di merci pericolose per vie navigabili interne sono sanzionate in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 16 bis dell'ordinanza del 3 dicembre 1992 relativa al funzionamento e allo sviluppo del canale, del porto, del porto esterno e delle loro dipendenze nella regione di Bruxelles-Capitale."
Articolo 13. Nello stesso decreto, i termini "Titolo IV. — Disposizioni transitorie e finali" è rinumerato "TITOLO V. — Disposizioni transitorie e finali".
Articolo 14. All'articolo 28 del medesimo decreto, i termini "Il ministro responsabile della sicurezza stradale" sono sostituiti dai termini "Il ministro responsabile della regolamentazione del trasporto di merci pericolose su strada".
Articolo 15. L'articolo 32 del medesimo decreto è sostituito dal seguente:

" Il ministro competente per le norme relative al trasporto di merci pericolose su strada e il ministro competente per le norme di polizia della navigazione interna sono responsabili dell'attuazione del presente decreto.".

Capitolo 3. Disposizioni abrogative e finali

Articolo 16. Il decreto del governo della regione di Bruxelles-Capitale del 27 settembre 2018 che modifica il regio decreto del 31 luglio 2009 sul trasporto di merci pericolose per vie navigabili interne è abrogato.

Articolo 17. Il decreto del governo della regione di Bruxelles-Capitale del 12 maggio 2021 che modifica il regio decreto del 31 luglio 2009 sul trasporto di merci pericolose per vie navigabili interne è abrogato.

Articolo 18. Il ministro responsabile delle norme relative al trasporto di merci pericolose su strada, il ministro responsabile delle norme che disciplinano la navigazione interna e il ministro responsabile del porto di Bruxelles sono responsabili dell'attuazione del presente decreto.".

Bruxelles, xx/xx/xxxx

A nome del governo della regione di Bruxelles-Capitale:

Ministro-Presidente del governo della regione di Bruxelles-Capitale,

Il ministro del governo della regione di Bruxelles-capitale, responsabile della mobilità, dei lavori pubblici e della sicurezza stradale,

Il ministro del governo della regione di Bruxelles-capitale responsabile della transizione climatica, dell'ambiente, dell'energia e della democrazia partecipativa,